

Valdobbiadene, 11 maggio 2017

CIRCOLARE n. 3/13/2017

A TUTTI I CLIENTI

Oggetto: 1. Manovra Correttiva D.L. 50/2017

a) Obbligo di visto di conformità sui crediti II.DD. .

b) Titolari di Partita IVA e Modello F24 con utilizzo di crediti.

2. P.E.C. – cancellazione degli indirizzi P.E.C. non validi o inattivi.

1. MANOVRA CORRETTIVA D.L. 50/2017.

a) OBBLIGO DI VISTO DI CONFORMITÀ SUI CREDITI II.DD

Il comma 574 dell'art. 1 della legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) ha introdotto delle novità in tema di utilizzo dei crediti fiscali relativi alle imposte dirette.

Infatti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, utilizzano in compensazione crediti per importi superiori a un determinato limite, relativi alle:

- imposte sui redditi e alle relative addizionali;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- IRAP.

Hanno l'obbligo di richiedere l'**apposizione del visto di conformità** di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Il limite di credito prima previsto in 15.000 euro è stato recentemente ridotto a 5.000 euro dal DL. 50/2017, il **nuovo limite dei 5.000** euro decorre dai crediti risultanti dalle **dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017**.

Per le dichiarazioni trasmesse fino allo scorso 23 aprile sono valide le soglie previste dalla precedente disciplina (ad esempio, il modello Iva 2017 o le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all'Irap di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare).

b) TITOLARI DI PARTITA IVA E MODELLO F24 CON UTILIZZO CREDITI

Il Decreto legge n. 50/2017 denominato per semplicità "Manovra correttiva", è entrato in vigore il 24 aprile 2017 giorno della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale

Fra le tante novità segnaliamo un nuovo vincolo posto ai titolari di partita nell'utilizzare i crediti che vantano verso il fisco.

I titolari di partita Iva che intendono utilizzare in compensazione i crediti derivanti da:

- crediti Iva;
- crediti relativi alle imposte sui redditi e alle addizionali;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive;
- Irap e crediti da indicare nel quadro Ru della dichiarazione dei redditi.

Sono obbligati ad effettuare i pagamenti del mod. F24 solamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito stesso (precedentemente l'obbligo era previsto solo per importi superiori a 5mila euro annui).

In pratica se finora, entro soglia euro 5.000, si poteva avvalersi anche di canali telematici diversi da quelli messi a disposizione dalle Entrate, ora non si può più farlo.

Per i titolari di partita IVA, tutte le compensazioni andranno ora effettuate esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico) o tramite l'intermediario abilitato, normalmente il commercialista.

2. P.E.C. – CANCELLAZIONE DEGLI INDIRIZZI P.E.C. NON VALIDI O INATTIVI DAL REGISTRO IMPRESE

Riportiamo il testo del comunicato della C.C.I.A.A. di Treviso e Belluno reso pubblico il 26/04/2017 che riteniamo possa essere preso in considerazione anche per quanto riguarda le Camere di Commercio di altre province.

Con decreto del 5 aprile 2017, il Giudice del Registro Imprese di Treviso-Belluno ha disposto la cancellazione dal Registro Imprese degli indirizzi PEC non validi o inattivi, ordinando che la notifica del provvedimento di cancellazione nei confronti delle imprese coinvolte nel procedimento avvenga mediante pubblicazione del provvedimento all'Albo camerale on-line della Camera di Commercio di Treviso-Belluno per 15 giorni consecutivi, dalla cui scadenza decorreranno i termini per presentazione dei ricorsi ex art. 2192 c.c.

Il Provvedimento, pubblicato all'Albo Camerale il 26 aprile 2017, si ritiene pertanto notificato **il 10 maggio 2017**.

Da tale data decorreranno i 15 giorni per l'eventuale ricorso presso il Tribunale di Treviso - Sezione della Volontaria Giurisdizione.

Decorso tale periodo, in assenza di opposizione, l'Ufficio procederà alla cancellazione della PEC dalla visura ordinaria.

La cancellazione non avrà corso per le imprese che nel frattempo avranno provveduto al ripristino o alla riattivazione dell'indirizzo PEC non valido.

Per consultare l'elenco delle imprese coinvolte nel procedimento e il decreto di cancellazione delle PEC:

- collegarsi all'[albo camerale informatico](#)
- nel menu di sinistra, cliccare su RICERCA
- come "tipo di atto", scegliere "Altri Atti e Provvedimenti Amministrativi" e cliccare su "cerca"
- compaio i risultati della ricerca, il provvedimento in questione è il numero 8 del 26 aprile 2017
- cliccare sul comando "view" per visualizzare gli atti del provvedimento

In conseguenza dell'eventuale cancellazione della PEC dalla visura ordinaria, riteniamo che la Camera di Commercio possa procedere all'irrogazione di sanzioni.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

*studio commercialistico
Camilotto & Castellan*